

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2393

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVIO

Presentata il 24 febbraio 1988

Abolizione del soggiorno obbligato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina del soggiorno obbligato, come misura di pubblica sicurezza risale al 1926, data in cui tale provvedimento denominato « confino di polizia » venne adottato con il testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 e disciplinato dagli articoli da 180 a 189 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Tale norma ebbe per scopo quello di isolare dalla società, per un periodo da 1 a 5 anni, due categorie di individui ritenuti pericolosi: gli ammoniti e coloro che avessero commesso o manifestato il proposito di commettere atti diretti a sovvertire gli ordinamenti sociali e politici dello Stato.

Più tardi, il confino venne abolito dalla legge n. 1423 del 1956 e sostituito

dall'obbligo di soggiorno, disciplinato con la legge n. 575 del 1965. Successivamente, dapprima, con il decreto-legge n. 629 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 726 del 1982 (« Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ») e poi con la legge n. 646 del 1982 tale misura venne rafforzata e resa più incisiva.

Queste le tappe legislative del problema. Vediamo, ora, cosa significa obbligo di soggiorno e tentiamo di analizzare la questione.

Il soggiorno obbligato suppone che la persona soggetta alla misura di prevenzione, già diffidata inutilmente, riveli una « particolare pericolosità », così che la sorveglianza speciale, stabilita per la medesima, debba essere inasprita con l'obbligo di dimorare in un comune determinato.

Tale misura aveva una certa logica in un regime dittatoriale — abbiamo visto, infatti, che nacque nel ventennio — dove viene punita ogni forma potenziale di « sovvertimento dell'ordinamento »; poteva, altresì, essere ritenuta un deterrente, nel 1982, per fronteggiare eventi di eccezionale gravità — ricordiamo, infatti, che la citata legge n. 646 di quell'anno venne varata sotto la spinta dell'onda impetuosa e sanguinaria di fatti di delinquenza mafiosa —; oggi la questione va rivista alla luce di quanto l'esperienza ha fatto emergere nel corso degli ultimi anni.

Lo scopo a cui tende la misura di prevenzione del soggiorno obbligato è attualmente irraggiungibile: pensiamo, ad esempio, agli enormi progressi nel campo delle comunicazioni stradali, aeree, telefoniche, messe a disposizione di chiunque. D'altro canto, considerando la dinamica socio-economica della nostra società, che ha portato ad un'enorme mobilità delle persone su tutto il territorio nazionale, le località scelte per i soggiornanti obbligati non sono più aree facilmente controllabili.

Inoltre, non va dimenticato che l'invio di soggiornanti obbligati in zone lontane da quelle di abituale residenza, mentre

non ha impedito i rapporti con l'ambiente di provenienza, ha favorito l'espansione del « contagio », attraverso la « fioritura », in tutto il territorio nazionale di organizzazioni a delinquere prima operanti prevalentemente in altre regioni.

Ed, infine, in questa analisi, non deve venir meno l'attenzione anche ai problemi del soggetto — come deve fare una società civilmente progredita — che viene raggiunto da una tale misura di prevenzione e che ha necessità di un lavoro, di una casa, di poter affrontare con la propria famiglia i disagi della nuova situazione. D'altronde, risponde ad un preciso interesse dello Stato evitare che un provvedimento, anziché prevenire un reato, possa determinare le condizioni per commetterne altri e di più gravi.

Tutto ciò premesso, la soluzione esiste e la decisione deve essere presa radicalmente: è necessaria l'abolizione del soggiorno obbligato che nell'Italia di oggi non ha più alcun senso e che può addirittura divenire deleterio.

Si chiede, pertanto, nell'attesa di una revisione di tutte le tematiche riguardanti la prevenzione, l'abolizione dell'obbligo di soggiorno e di tutte le norme che lo prevedono e lo disciplinano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La misura di prevenzione denominata « obbligo di soggiorno » in un determinato comune è abolita.

2. Tutte le norme che lo prevedono e che lo regolano sono pertanto abrogate.